

A PROPOSITO DI CONSENSO INFORMATO

(da: Professione Veterinaria n. 8/2000)

Dott. M.C. Lopez Moreno

Istituto di Medicina legale e Legislazione veterinaria, Università degli Studi di Milano.

In ambito veterinario dobbiamo far presente che, tra le fonti del diritto, non si trova nessuna norma sanitaria che faccia alcun riferimento allo “**istituto del consenso**”. Le basi giuridiche di esso, anche se non specifiche della veterinaria ma comuni a tutte le professioni intellettuali, si ricavano indirettamente dal codice civile e, più precisamente, nel rapporto contrattuale che si stabilisce tra cliente e professionista sanitario.

Infatti, dal momento in cui una persona si rivolge ad un medico veterinario per sollecitare la sua professionalità, si stabilisce un rapporto contrattuale di opera professionale, anche se non scritto, che necessita dell'accordo tra le parti per renderlo valido. Il proprietario, detentore o responsabile dell'animale sollecita la prestazione sanitaria ed il veterinario, se d'accordo, la esegue.

In quest'ottica il “consenso” è riferito a tutte due le parti (cliente e sanitario). Ad esempio se il proprietario di un animale sollecita l'eutanasia del proprio animale sano e, cioè, manifesta la sua volontà ad un determinato intervento, il medico veterinario potrebbe rifiutarsi di realizzarlo e, quindi, non acconsentire¹. Viceversa, il veterinario potrebbe consigliare il cliente sull'opportunità di sopprimere l'animale che si trova in condizioni critiche ed il proprietario sarebbe libero di non accettare tale intervento (diniego del consenso). In entrambi i casi il contratto non viene concluso.

In questi casi siamo davanti a un significato generico di consenso.

Concetto giuridico di consenso informato

Una definizione giuridica di “**consenso informato**” in ambito veterinario la si trova soltanto nella Circolare n. 14 del 25.09.1996, concernente le Buone Pratiche di Sperimentazione Clinica negli animali dei medicinali veterinari, dove, il consenso informato viene definito nell'allegato come *la conferma dell'accettazione da parte del proprietario a partecipare ad una sperimentazione. Questa conferma deve essere richiesta solo dopo che sia stata data informazione sui diritti e le responsabilità del proprietario, sui rischi e gli inconvenienti legati alla sperimentazione e i relativi obiettivi e benefici. Nel caso di animali produttori di derrate alimentari, il proprietario deve essere informato per scritto delle conseguenze della partecipazione alla sperimentazione, ai fini del successivo destino degli animali trattati e delle derrate alimentari che derivano da loro. Una copia di questa comunicazione datata e controfirmata dal proprietario degli animali o dal responsabile/sperimentatore deve essere compresa nella documentazione della sperimentazione.*

In questo caso però, l'obbligo di acquisire il consenso del proprietario degli animali che saranno coinvolti nella sperimentazione ricade su chiunque intenda condurre prove cliniche relative a medicinali veterinari, al fine di ottenere la necessaria autorizzazione ministeriale.

Si ritiene, quindi, che sebbene esista una definizione giuridica di consenso informato in campo veterinario sia opportuno adattare tale definizione alla normale pratica veterinaria in modo da renderla più rispondente e consone al normale svolgimento della professione veterinaria, anche se carente di rilevanza giuridica.

A questo punto possono essere utili le seguenti affermazioni emerse in campo umano:

- Il Comitato Nazionale di Bioetica, nel dare una definizione di consenso informato, dichiara che *“perché la volontà del paziente possa esprimersi liberamente autorizzando il medico a*

¹ N.B. In alcune Regioni è vietata la soppressione eutanasica anche dell'animale di proprietà.

procedere nella cura, quest'ultimo deve fornire al paziente un'informazione completa, corretta, obiettiva e personalizzata". Anche il Comitato di Bioetica della Regione Toscana si è pronunciato in maniera simile quando ritiene che "...il dovere morale prima che giuridico all'informazione esauriente e comprensibile su tutto ciò che il medico propone al suo paziente per diagnosticare e curare la malattia..."

- L'art. 32 del Codice Deontologico dei Medici Chirurghi, relativo al consenso informato, senza dare una definizione di esso dispone che: *"Il medico non deve intraprendere attività diagnostica e/o terapeutica senza l'acquisizione del **consenso informato** del paziente.*

Il consenso, espresso in forma scritta nei casi previsti dalla legge e nei casi in cui per la particolarità delle prestazioni diagnostiche e/o terapeutiche o per le possibili conseguenze delle stesse sulla integrità fisica si renda opportuna una manifestazione inequivocabile della volontà della persona, è integrativo e non sostitutivo del processo informativo di cui all'art. 30.

Il procedimento diagnostico e/o il trattamento terapeutico che possano comportare grave rischio per l'incolumità della persona, devono essere intrapresi solo in caso di estrema necessità e previa informazione sulle possibili conseguenze, cui deve far seguito una opportuna documentazione del consenso.

Omissis"

Tuttavia, per arrivare ad un concetto di "consenso informato" in ambito veterinario, dobbiamo prima approfondire alcuni aspetti particolari e caratteristici della medicina veterinaria.

DOVERE D'INFORMAZIONE E CONSENSO INFORMATO

Fermo restando quanto sopra, abbiamo visto che il rapporto che si stabilisce tra il proprietario di un animale ed il medico veterinario è di tipo contrattuale di opera professionale. Il cliente si rivolge al medico veterinario per chiedere una sua prestazione professionale (la cura dell'animale o una prestazione ben precisa come può essere la vaccinazione); dal momento in cui quest'ultimo accetta, si obbliga (rapporto obbligatorio) a svolgere, a favore del cliente, una determinata attività senza, tuttavia, garantire il risultato che da questa attività il cliente si attende e, cioè, obbligazione di mezzi e non di risultato (il veterinario si obbliga a curare l'animale ma non garantisce la sua guarigione). Il rischio, per la mancata realizzazione del risultato ricade sul cliente.

Bisogna però precisare che l'obbligazione principale alla quale il medico veterinario è tenuto (cura dell'animale) è composta, a sua volta, di altre obbligazioni accessorie. Una generale obbligazione accessoria è quella di comportarsi con **correttezza** (art. 1175 C.C.), correttezza reciproca (cliente-veterinario) il che significa che l'uno deve cooperare per soddisfare l'interesse dell'altro. Una applicazione specifica è il **"dovere d'informazione"** che ha il medico veterinario nei confronti del cliente.

Inoltre, si deve precisare che, spesso, l'obbligazione principale che il medico veterinario si assume nell'accettare la cura dell'animale può avere ad oggetto due o più prestazioni, in alternativa fra loro (per curare una determinata malattia si potrebbe decidere per un intervento chirurgico piuttosto che per un trattamento farmacologico). Il veterinario si libera dell'obbligazione eseguendo l'una o l'altra prestazione (art. 1285 C.C.)

La facoltà di scelta spetta, di regola, al professionista salvo casi particolari che si vedranno in seguito.

Infatti, la scelta tecnica del tipo di prestazione ritenuta più idonea per raggiungere l'oggetto del contratto (curare l'animale) spetta al medico veterinario in quanto la sua preparazione professionale lo mette su un piano superiore, in quanto a conoscenze tecniche e scientifiche della medicina, rispetto al proprietario

dell'animale. Tuttavia, prima di poter effettuare la prestazione medica il sanitario ha l'obbligo d'informare e proporre al cliente la sua scelta in quanto questa potrebbe non essere condivisa e/o accettata dal cliente e, quindi, essendo contraria alla sua volontà, rendere nullo il contratto.

Esempio:

Mettiamo il caso di un signore che si rivolge al suo veterinario con un cane che risulta essere affetto da un tumore con numerose metastasi. Il veterinario lo informa della patologia e dei possibili interventi:

A. Eutanasia

B. Trattamento chirurgico seguito da altri importanti trattamenti (chemioterapia e trattamenti farmacologici);

C. Trattamento farmacologico del dolore.

Possiamo ora distinguere due ipotesi:

1. Il veterinario, operando in scienza e coscienza, considera che si deve effettuare il trattamento B. In questo caso, una volta che il professionista ha fatto la sua scelta, dovrà proporla al cliente. Questo potrebbe non accettarla e, così, il sanitario si libera dell'obbligazione assunta nei confronti del cliente. Infatti, il sanitario non è tenuto ad eseguire un trattamento contrario alla sua scienza e coscienza anche se ritenuto più idoneo dal cliente.
2. Il veterinario ritiene valido qualsiasi trattamento. In questo caso, vista la disponibilità del sanitario ad effettuare indifferentemente qualsiasi trattamento, la scelta spetta al cliente.

Non c'è dubbio che, in ogni caso, sia il consenso od il diniego ad accettare una specifica terapia proposta, sia la scelta del tipo d'intervento (nella seconda ipotesi), da parte del proprietario dell'animale, devono essere liberi e consapevoli e, pertanto, debbono essere preceduti da una corretta e completa informazione da parte del medico veterinario. Solo in questo modo si può parlare effettivamente di **“consenso informato”** che, rappresenta una delle possibili conseguenze del dovere d'informare il cliente da parte del sanitario, e che esprime l'accettazione, consapevole e libera da parte del primo a sottoporre il proprio animale ad un determinato intervento medico, dopo essere stato preventivamente informato su tutti gli aspetti che potrebbero condizionare la sua volontà.

Modalità di espressione e d'acquisto del consenso

Se nella pratica si tende ad identificare il consenso informato con la forma scritta, dal punto di vista legislativo si deve precisare che così non è.

Infatti, possiamo differenziare diverse modalità di espressione del proprio consenso:

1. Consenso tacito o implicito: la volontà non viene dichiarata ma si desume dal comportamento. Il cliente che sollecita la vaccinazione dell'animale.
2. Consenso esplicito: la volontà viene dichiarata per scritto o oralmente.

Si desume, quindi, che anche le modalità dell'acquisto del consenso informato possono essere diverse, in funzione di quanto sopra.

A differenza della medicina umana dove troviamo precise norme che obbligano il medico chirurgo alla acquisizione del consenso scritto del paziente per l'esecuzione di determinati interventi (trasfusioni sanguinee, sperimentazione clinica di medicinali, trapianti di organi, ecc.), riportando qualche volta anche i moduli che debbono essere sottoscritti da parte dei pazienti, in campo veterinario nessuna norma impone un simile obbligo al medico veterinario.

Ma, è **consigliabile** farsi sottoscrivere sempre moduli di consenso informato?.

Tutti sappiamo che qualsiasi atto medico non è mai esente da rischi poiché anche il più banale intervento potrebbe risultare nefasto.

Tuttavia, è impensabile voler acquisire per qualsiasi atto medico un modulo di consenso informato.

Per stabilire in quali casi è conveniente acquisire il consenso informato scritto, è opportuno riferirsi a quanto stabilito in medicina umana.

Da un'analisi delle diverse disposizioni e documenti relativi alla medicina umana risulta quanto segue:

1. Nelle attività sanitarie di routine, è sufficiente il consenso implicito o orale;
2. Nelle attività sanitarie che superino la routine e che comportano o possono comportare:
 - conseguenze irreparabili (amputazione di un arto, asportazione della milza, eutanasia, ecc.) o
 - un rischio o pericolo, anche se eseguite con diligenza, prudenza e perizia, (interventi chirurgici, ecc.)
è consigliabile, ma non obbligatorio, il consenso informato scritto.

CONTENUTI DELL'INFORMAZIONE AI FINI DELL'ACQUISIZIONE DEL CONSENSO

Indipendentemente dalla modalità di acquisto del consenso, bisogna ricordare che **il sanitario ha il dovere di informare il proprietario dell'animale sugli interventi che intende effettuare per rendere lecito l'atto medico.**

Fermo restando questo principio, vogliamo analizzare ora quali debbano essere i contenuti e l'ampiezza di quei messaggi informativi. L'importanza di questo aspetto è enorme se teniamo conto che in caso di contestazione per mancata o non corretta informazione (il cliente potrebbe contestare al medico veterinario di non averlo informato sulla possibilità di fare un altro intervento con maggiori possibilità di successo o potrebbe affermare che, se avesse saputo che non c'erano possibilità di cura, avrebbe fatto un'altra scelta) il giudice potrebbe ritenere che, effettivamente, l'informazione fornita dal veterinario al cliente è stata insufficiente, e/o incomprensibile, e/o incompleta e/o non veritiera, e/o non obiettiva.

Innanzitutto bisogna dire che mentre la legge non indica quali debbano essere i contenuti né l'ampiezza dell'informazione, la Magistratura, non ha fatto altrettanto, anzi, anche se sempre in riferimento alla medicina umana, alcune sentenze in qualche occasione riportano espressamente quali sono state le carenze nell'informazione data ai pazienti.

La qualità e la quantità d'informazione può risultare determinante in sede giudiziaria. Il momento informativo acquisisce sempre una maggiore rilevanza e il medico veterinario deve fornire al cliente, la più completa, veritiera, obiettiva e recepitibile informazione, indipendentemente della sua formalizzazione o meno (consenso informato scritto, tacito o orale).

In ogni caso è importante tenere presente i seguenti principi:

- l'informazione deve essere proporzionale all'importanza dell'intervento da eseguire;
- l'informazione deve essere completa ma limitata a quegli elementi che la cultura del cliente è in grado di recepire;
- l'informazione deve essere obiettiva ma evitare gli aspetti puramente scientifici (biologici, clinici, farmacologici, ecc.).

Vogliamo precisare che, fatto salvo il diritto del proprietario dell'animale ad essere informato, un eccesso d'informazione, pur tutelando il sanitario sotto il profilo legale, può diventare fuorviante per le scelte del proprietario.

Una corretta e completa informazione dovrebbe illustrare tutte le possibilità d'intervento indicando per ognuna di esse le sue particolarità.

Ad esempio, supponiamo che per una determinata patologia ci siano diverse possibilità di intervento:

- intervento chirurgico complesso, con grandi possibilità di successo, però il veterinario non dispone delle attrezzature idonee per poterlo eseguire;
- trattamento farmacologico, con minor possibilità di successo;
- consigliabile l'eutanasia dell'animale in quanto qualsiasi altro intervento ha poche probabilità di successo;
- trattamento innovativo, scoperto recentemente, che sembra avere grandi possibilità di successo, però ancora agli inizi della applicazione pratica. Il veterinario ne è a conoscenza però non ha le conoscenze tecniche per effettuarlo.

E per ogni trattamento ci sono o possono esserci:

- diverse possibilità di successo;
- differenti rischi connessi al tipo d'intervento (anestesia, tipologia di farmaci, ecc.);
- necessità di ulteriori trattamenti complementari (chemioterapia, trattamento farmacologico, ecc.);
- diverse conseguenze, sia fisiche (isterectomia, asportazione bulbo oculare, amputazione di un arto, ecc.) che funzionali (incapacità di procreazione, cecità monolaterale, zoppia, ecc.);

Ogni trattamento dovrà tenere conto, in partenza, di diversi fattori che possono condizionare la scelta, come possono essere:

- lo stato di salute in cui si trova l'animale;
- l'età del soggetto;
- la funzione alla quale è adibito l'animale
- Ecc.

A differenza della medicina umana, quest'ultimo aspetto, la funzione dell'animale, acquisisce particolare interesse negli animali da reddito intendendo inclusi in questi ultimi anche cani e gatti di allevamento destinati alla riproduzione.

Supponiamo che un cliente si rivolga al medico veterinario per problemi sanitari della sua cagna. Dopo una diagnosi di piometra, il sanitario consiglia il trattamento chirurgico mediante isterectomia. Supponiamo che l'informazione data al cliente sia riferita soltanto al tipo di trattamento, assicurando le grandi possibilità di guarigione dell'animale, senza però indicare le conseguenze che tale trattamento implica, cioè la perdita della funzionalità riproduttiva. Se l'animale fosse stato adibito alla riproduzione, anche se l'intervento fosse riuscito perfettamente, il proprietario potrebbe denunciare il medico veterinario per l'incompleta informazione sulla perdita della funzionalità riproduttiva conseguente alla terapia proposta poiché in caso di una completa informazione, avrebbe sicuramente preso una decisione diversa.

Quindi, il veterinario, oltre al dovere d'informare correttamente il cliente, ha il dovere d'informarsi su tutti gli aspetti che possano influire sulle sue scelte professionali al fine di fornire indicazioni il più corrette possibile.

Per essere valido il consenso informato, orale o scritto che sia, deve essere preceduto di una corretta informazione. Nel caso di consenso scritto si dovrà prestare particolare attenzione ed essere sicuri che tali informazioni vengano riportate in maniera chiara, precisa e comprensibile per il suo destinatario. L'obbligo d'informare il cliente in maniera completa e recepitibile dimostra un senso di responsabilità e coscienza professionale.

In merito alla possibilità di indicare, nei formulari di consenso informato, il costo dell'intervento si ritiene che, sebbene tale voce completi il messaggio informativo, debba essere comunque affrontata separatamente. Infatti, lo scopo del consenso informato è quello di accettare uno specifico intervento che può comportare dei rischi e per questo, in alcuni casi può rendersi indispensabile attuare delle modifiche alla prestazione professionale al fine di salvaguardare la vita o la salute dell'animale, mentre l'indicazione del costo ha un valore meramente economico e costituisce un vero e proprio preventivo della prestazione sanitaria.

CONSENSO INFORMATO E RESPONSABILITA' PROFESSIONALE

Nella categoria medica, medici e veterinari compresi, è molto diffusa l'idea che il professionista sia tutelato giuridicamente in caso di responsabilità professionale se ha acquisito il consenso informato scritto dai pazienti o dai loro clienti.

Infatti, alcuni dei moduli di consenso informato che circolano in campo veterinario, offrono la possibilità al cliente di sottoporre l'animale ad intervento chirurgico senza la preventiva realizzazione di determinati esami di laboratorio, specificando, inoltre, che il proprietario dell'animale è a conoscenza del rischio che questa scelta comporta e, quindi, esonerando il veterinario da ogni responsabilità. Così facendo il professionista si sente tutelato in caso di contestazione da parte del cliente che ha firmato pur essendo a conoscenza dei rischi.

Tale modulo di consenso informato, pur essendo sottoscritto dal cliente, in sede giudiziaria, potrebbe essere facilmente contestato; anzi, potrebbe costituire la prova dell'imprudenza manifestata dal sanitario che, pur consapevole dei rischi che ogni intervento chirurgico già di per sé comporta, ha comunque offerto la possibilità al cliente, -che non ha le sue stesse conoscenze tecniche e scientifiche e, quindi, la stessa capacità di valutazione del pericolo-, di sottoporre l'animale ad ulteriori rischi.

Inoltre, dobbiamo precisare che il modulo di consenso informato serve a dimostrare che il proprietario dell'animale accetta un determinato programma diagnostico o terapeutico dopo essere stato informato di rischi, pericoli, conseguenze, ecc. che tale pratica comporta, ma tale consenso, non potrà mai giustificare la possibile responsabilità professionale per negligenza, imprudenza e/o imperizia nell'esecuzione dell'intervento.

CONCLUSIONI

Il medico veterinario, nell'accettare la cura di un animale, si obbliga, nei confronti del cliente, a mettere alla sua disposizione tutte le sue conoscenze, tecniche e scientifiche, per raggiungere il risultato senza, tuttavia, assicurarglielo.

In tale obbligo rientra il "dovere d'informare" il proprietario dell'animale sull'intervento che intende eseguire nonché su tutti quegli aspetti ad esso collegati. Soltanto dopo una accurata, completa, obiettiva e comprensibile informazione, il cliente sarà in condizioni tali da poter esprimere, in maniera libera e consapevole, la sua accettazione (consenso informato) o il suo diniego (diniego del consenso) all'esecuzione dell'intervento.

Per quanto riguarda la formalizzazione scritta del consenso informato, anche se non richiesta dalle norme, si ritiene che possa risultare conveniente in determinati casi. Non bisogna però trasformare l'acquisizione del

consenso in una burocratizzazione della medicina veterinaria, volta soltanto a tutelare il professionista sanitario.

Al di là del consenso, il consenso informato implica l'identificazione di colui che lo sottoscrive ed è la sovrapposizione tra il cliente, proprietario, detentore responsabile dell'animale al fine di non cadere nella contestazioni di avere effettuato atti di proprietà su un animale previa l'acquisizione del consenso di una terza persona.

In merito alla responsabilità professionale dobbiamo dire che, dal punto di vista giuridico, il consenso informato può rappresentare un'arma a doppio taglio. Soltanto in casi di contestazione per mancata, incompleta, non veritiera, non obiettiva, o incomprensibile informazione, il consenso potrebbe dimostrare che la qualità e la quantità d'informazione fornita al cliente è stata corretta, in altri casi, invece, potrebbe dimostrare proprio il contrario e, costituire la prova dell'imprudenza del veterinario nel non informare il cliente sulle normali conseguenze di un determinato intervento, anche se questo è riuscito secondo le sue aspettative.

In casi di contestazione al veterinario per responsabilità professionale nello svolgimento tecnico dell'attività sanitaria per negligenza, imprudenza o imperizia del professionista, avere in mano un documento di consenso informato sottoscritto dal proprietario, non ci deresponsabilizza per nulla.

Affinché il consenso informato abbia una sua validità giuridica in casi di contestazione per interventi non riusciti o senza i risultati attesi dal cliente, e, fermo restando che il medico veterinario si è comportato secondo i principi sanciti nel codice civile di media diligenza, media perizia e media prudenza, tale documento dovrà dimostrare che le cause che hanno portato a quel risultato:

- sono dovute ai normali rischi e/o pericoli che tale pratica comportava e il sanitario aveva portato a conoscenza del cliente o
- sono dovute alle cause fortuite, imprevedute o imprevedibili, che ogni atto medico comporta.

Si ritiene comunque che sia poco probabile che un cliente agisca contro un veterinario che si è sempre comportato in buona fede e, cioè, con correttezza e lealtà nei suoi confronti, principi sanciti dalla legge però di difficile interpretazione. Il veterinario nell'informare del motivo delle sue scelte e nel consigliare nei momenti difficili, dimostra che è mosso dallo stesso interesse del proprietario dell'animale, cioè quello di raggiungere la sua guarigione.